



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA: la nota n. 21020 in data 25.08.2020 del Comune di Villa San Giovanni (RC), con la quale è stato trasmesso il *“Regolamento di utilizzo delle aree Molo di Sottoflutto in località Croce Rossa”* approvato dal Consiglio Comunale di Villa San Giovanni con delibera nr. 29 in data 16.07.2020;
- VISTO: il verbale nr. 225/15R del 28.05.2019 con il quale il Comune di Villa San Giovanni ha riconsegnato alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria le aree demaniali marittime di cui al verbale di consegna nr. 225/15, unitamente alle opere ivi realizzate e collaudate e, contestualmente, l'Amministrazione Marittima ha consegnato allo stesso Ente civico le aree e le opere realizzate, trattandosi di aree demaniali marittime che ricadono nelle competenze gestorie del Comune, come da vigente normativa;
- VISTO: il D.Lgs. 18/07/2005 n. 171 e ss. mm. ed ii. recante il *“Codice della Nautica da Diporto”*, nonché il DM 146/2008 e ss. mm. ed ii. *“Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto”*;
- VISTO: il D.Lgs. 182/2003 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE e relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- VISTO: il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. *“Testo unico in materia ambientale”*;
- VISTA: la propria ordinanza n°11/2020, in data 06/03/2020, con la quale vengono disciplinati la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti il porto di Croce Rossa del Comune di Villa San Giovanni;
- VISTI: gli artt. 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al predetto Codice-parte marittima, l'art. 105 del D. Lgs. 112/98, come modificato dall'art. 9 della L. 88/2001, nonché il D.P.C.M. 21/12/1995;

RITENUTO necessario dunque disciplinare, *inter alia*, le attività che si svolgono nell'ambito del suddetto approdo turistico, sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione e portuale nonché quello relativo alla tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo, per i soli profili inerenti la sicurezza della navigazione e portuale e la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento, il "*Regolamento di utilizzo delle aree Molo di Sottoflutto in località Croce Rossa*", allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante.

Articolo 2

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e 1231 Codice della Navigazione.

In caso di infrazione commessa alla conduzione di unità da diporto, le stesse saranno sanzionate ai sensi degli artt. 53 e ss. del D. L.vo 171/2005 (Codice della nautica da diporto).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della navigazione, del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione - parte marittima, del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) ed alle altre norme in materia, per quanto applicabili.

Articolo 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.

Reggio Calabria (*data acquisizione su sistema documit*)

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Antonio RANIERI

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)



CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE
MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA'
“CROCE ROSSA”



REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

Sommario

PREMESSA.....	4
NORME GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2. Finalità di gestione	5
Art. 3. Applicazione	6
Art. 4. Modifiche del regolamento	6
NORME RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PORTUALE	6
Art. 5. Gestione delle attività portuali	6
Art. 6. Contenuti dell'attività di gestione.....	6
Art. 7. Responsabilità dell'Utente	7
NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE - STAZIONAMENTO	7
Art. 8. Entrata ed uscita dal porticciolo - navigazione in ambito portuale	7
Art. 9. Norme relative agli ormeggi	9
Art. 10. Individuazione ed uso dei posti barca.....	10
Art. 11. Documenti da esibire	12
Art. 12. Caratteristiche dei posti barca	12
Art. 13. Registro delle imbarcazioni in transito.	12
Art. 14. Bunkeraggio	14
Art. 15. Collaborazione	14
Art. 16. Stazionamento in sicurezza.....	14
Art. 17. Manutenzione degli ormeggi	15
Art. 18. Affondamento dell'unità.....	15
Art. 19. Alaggio e varo.....	15
Art. 20. Divieti	16
Art. 21. Divieto di scarichi a mare.....	17
Art. 22. Ormeggio, stazionamento unità da pesca, sbarco e vendita diretta dei prodotti della pesca Errore. Il segnalibro non è definito.	
NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA.....	18
Art. 23. Accesso pedonale	18
Art. 24. Accesso e parcheggio veicoli.....	18
NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA	19
Art. 25. Servizio di vigilanza	19
Art. 26. Condizioni meteomarine avverse	19
Art. 27. Norme di sicurezza antincendio.....	20





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	21
Art. 28. Regolamentazione per la raccolta dei rifiuti prodotti in porto e per quelli prodotti dalle unità navali.	21
NORME FINALI	22
Art. 29. Norme sanzionatorie	22
Art. 30. Entrata in vigore.....	22





PREMESSA

Con ordinanza 19 giugno 2003, n. 3296 (in G.U. 27 giugno 2003, n. 147), il Presidente del Consiglio dei Ministri nominava il Prefetto di Reggio Calabria Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Villa S. Giovanni in relazione ai problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti. Nell'ambito di tali interventi straordinari, il Commissario bandiva pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del porticciolo di sottoflutto di protezione degli approdi nel Comune di Villa S. Giovanni e relativi banchinamenti, nonché delle opere di dragaggio necessarie per conferire agibilità alla struttura portuale; dopo una lunga contesa giudiziaria, definita a seguito di transazione, l'opera veniva portata a compimento, consegnata al Comune, da questi consegnata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed in seguito consegnata al Comune di Villa San Giovanni che oggi è ente competente per il rilascio di concessioni demaniali nell'area.

Il Comune di Villa San Giovanni ha redatto il presente regolamento per la gestione del molo di sottoflutto che viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune ed è disponibile nella sua stesura presso gli eventuali concessionari.

Il controllo sul rispetto delle norme generali contenute nel presente regolamento, è demandato al personale dipendente dell'Ente ed ai concessionari per la gestione dei servizi e alle autorità marittime e forze di polizia competenti.

Tutti i servizi forniti sono disciplinati dal Comune e dai concessionari che provvedono altresì alla assegnazione degli ormeggi, nonché all'applicazione del regolamento e delle tariffe ed hanno l'autorità di far rispettare le condizioni generali elevando eventuali provvedimenti che possono arrivare, per i trasgressori, fino alla perdita del diritto di ormeggio.

NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni, disciplina l'uso delle aree interne al molo di sottoflutto e la somministrazione di servizi nell'area denominata "Molo di Croce Rossa", in località Pezzo di Villa



REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

San Giovanni, lungomare Cenide. D'ora in avanti indicato anche come "Porticciolo" e si applica a tutti gli Utenti e a i fruitori del porticciolo.

Per "porticciolo" si intende il compendio costituito dalle aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato a Villa San Giovanni, località Pezzo, confinante ad est con il lungomare Cenide dalla coordinata 38°13'28.17"N 15°38'1.54"E alla coordinata 38°13'42.88"N 15°38'8.26"E, a sud con l'area portuale ed a nord con l'arenile adibito a spiaggia libera, così come meglio identificato nelle allegate planimetrie (all. A – all.B) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Le porzioni identificate dalle lettere A e B della tavola planimetrica indicata come allegato C, (all. C) è intenzione del Comune che siano date in concessione, stagionale e/o temporanea, previa procedura di affidamento pubblico, a privati fino all'approvazione della variante al Piano Comunale Spiagge, dopo la quale è intenzione del Comune procedere al rilascio di una concessione pluriennale per porticciolo turistico ad un unico soggetto previa procedura dettata dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Comune di Villa San Giovanni (RC), con sede in Villa San Giovanni, 89018 (RC), Via Nazionale n. 625 c/o Palazzo San Giovanni Casa Comunale, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "Comune", con la denominazione di "Concessionario" sarà indicato il soggetto concessionario a cui è stata affidata la gestione del porticciolo o parte di esso, mentre con la denominazione di "Utente" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Porticciolo (posto barca, posto auto, etc.) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del Porticciolo.

Art. 2. Finalità di gestione

Nelle aree del porticciolo è consentito lo svolgimento delle attività dal Comune espressamente autorizzate, è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni se non autorizzate dal comune, ad esclusione delle attività commerciali attinenti all'esercizio del porticciolo effettuate dal concessionario.

Il porticciolo potrà essere utilizzato per fini diportistici e/o turistici, con lo scopo unico di accogliere in generale imbarcazioni da diporto, atto a garantire i servizi essenziali fino a quando le procedure tecnico/burocratiche non consentiranno





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

la conversione definitiva della struttura in porto turistico, da attuare mediante variante al piano spiaggia, ad oggi in corso di definizione.

Art. 3. Applicazione

Il Comune, il Concessionario, gli Utenti e coloro che, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovino nell'ambito del porticciolo, sono obbligati all'osservanza del presente regolamento.

Art. 4. Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura del Comune, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del porticciolo, fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità Marittima.

NORME RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PORTUALE

Art. 5. Gestione delle attività portuali

Il Comune affida la gestione del porticciolo, previa procedura pubblica, a uno o più soggetti terzi (Concessionario), ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, il quale (i quali) dovrà (dovranno) effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento.

Art. 6. Contenuti dell'attività di gestione

Il Concessionario (I Concessionari), (curano) cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo nell'area in concessione;
- b) pulizia delle aree del porticciolo e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- c) servizi antinquinamento;
- d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima;
- f) assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- g) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- h) servizio e assistenza radio VHF;
- i) servizio antincendio;
- j) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

- k) vigilanza sulle parti d'uso comune;
- l) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- m) illuminazione del porticciolo e mantenimento del segnalamento marittimo;
- n) servizio meteorologico;
- o) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

Art. 7. Responsabilità dell'Utente

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza portuale e della navigazione, nonché delle disposizioni del concessionario.

Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in porticciolo dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta del concessionario, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, concessionario potrà negare l'accesso nell'ambito del porticciolo.

NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE - STAZIONAMENTO

Art. 8. Entrata ed uscita dal porticciolo - navigazione in ambito portuale

Competente ad autorizzare l'ingresso è il concessionario del porticciolo.

L'entrata in porticciolo è consentita solamente alle unità navali in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo ed al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio del concessionario del porticciolo che, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà ad attuare la soluzione più idonea a fronteggiare l'emergenza.





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

L'area interna al porticciolo potrà essere utilizzata in generale per l'ormeggio di unità da diporto.

Devono, inoltre, essere garantiti gratuitamente e complessivamente 8 (otto) posti barca per le unità in possesso di licenza di pesca professionale appartenenti ai pescatori locali, previa individuazione di aree specifiche da destinare all'uso, da definire in accordo con l'Autorità Marittima.

L'entrata in porticciolo di unità navali che abbiano destinazione diversa da quelle sopra indicate potrà essere autorizzata solo in caso di forza maggiore, di particolari condizioni e/o circostanze sentite, per i profili di competenza, l'Autorità marittima locale.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del molo ed in particolare quelle di ormeggio/disormeggio, ingresso/uscita, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare ed alle pertinenti disposizioni contenute nelle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che dovranno essere pubblicizzate dal Concessionario mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Una copia delle stesse, insieme ad una copia del presente Regolamento, dovrà, inoltre, essere lasciata a disposizione nei locali del concessionario.

L'utente dovrà inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- Lo specchio acqueo del molo è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unità;
- Tutte le manovre all'interno del molo ed in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità attraccate;
- La condotta delle unità all'interno dell'ambito del molo deve avvenire a velocità non superiore a 3 nodi o alla velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità, comunque tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;
- Le unità in uscita dal molo hanno la precedenza su quelle in entrata;

Il Concessionario, tramite il proprio personale addetto all'assistenza, potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porticciolo o per disposizioni della Autorità Marittima.





In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, il concessionario potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente.

Art. 9. Norme relative agli ormeggi

Ai fini della sicurezza dell'ormeggio, durante la sosta nel porticciolo di Croce Rossa le unità navali devono osservare le disposizioni contenute nelle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Inoltre, gli utenti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio (bitte, catenarie, anelli) installate dal Concessionario e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato.

Il concessionario può imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale.

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore in tutta l'area portuale. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta all'Utente, il quale se ne assume la responsabilità.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copri parabordo.

È vietato mantenere sporgenze di bordo come da disposizioni contenute nelle ordinanze emesse dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del concessionario del porticciolo.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del concessionario.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

Il Concessionario del Porticciolo può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inidonei, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

Art. 10. Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati da lettere indicanti la banchina o pontile di ormeggio e da numeri progressivi. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I posti barca sono elencati in apposito registro, anche telematico, tenuto dal concessionario e consultabile a semplice richiesta dall'Autorità Marittima e dalle forze di polizia con l'indicazione:

- del nominativo dell'avente diritto,
- del nominativo del proprietario dell'unità;
- del nominativo del responsabile dell'unità se diverso;
- della eventuale sigla di immatricolazione dell'unità/CIN (Craft Identification Number) per i natanti da diporto se provvisti;
- del nome dell'unità,
- delle dimensioni dell'unità;
- della nazionalità di bandiera;
- del tipo di uso dell'unità navale;
- della polizza assicurativa.

Per l'attribuzione della classe di ormeggio le unità verranno classificate sulla base delle dimensioni effettive di lunghezza e larghezza con sistemi di misurazione oggettivi, ovvero consultando i documenti di bordo.

Ciascun utente, appena effettuato l'ormeggio, entro un'ora dall'esecuzione dello stesso deve presentarsi presso il Concessionario del porticciolo per la compilazione del "Rapportino di Arrivo" attraverso il quale sono fornite tutte le informazioni che andranno riportate su apposito registro. A cura dello stesso Concessionario, nel più breve tempo possibile, il predetto rapporto verrà trasmesso, in copia, all'Autorità Marittima, alla Dogana ed alle competenti Forze di Polizia per i successivi adempimenti, in caso di arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria.

Lo stesso Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. In caso di inosservanza, previo invito senza esito all'Utente o ai suoi dipendenti a rimediare alla violazione, il concessionario provvede a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate, per la categoria del relativo posto barca, nella seguente tabella:

CLASSE	LUNGHEZZA metri	LARGHEZZA metri
I	6	2,2
II	8	2,7
III	10	3,5
IV	12	4,1
V	15	4,6
VI	18	5,1
VII	> 18	> 5,1

Le barche aventi una dimensione inferiore ai 6 metri in lunghezza potranno essere ospitate in aree appositamente destinate.

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il concessionario si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità. Fermo restando comunque la lunghezza massima prevista per l'ormeggio all'interno del porto ovvero 18 metri f.t.

Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell'imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i.

L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli ed il Concessionario provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente, sempre che quest'ultimo non abbia disposto e comunicato diversamente.

Il Concessionario ha facoltà di variare la disposizione degli ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.





Art. 11. Documenti da esibire

Ogni utente, successivamente all'ormeggio dell'imbarcazione nello specchio acqueo assegnato, dovrà:

- a) esibire copia dei documenti dell'imbarcazione dai quali risulti la proprietà ovvero la disponibilità dell'unità;
- b) esibire i documenti di identità ed i recapiti del proprietario o del Comandante.
- c) consegnare copia della licenza e della abilitazione alla conduzione di unità da diporto in corso di validità;
- d) predisporre e consegnare un elenco delle persone autorizzate ad accedere all'imbarcazione ed all'utilizzo della stessa;
- e) esibire e consegnare copia del certificato di assicurazione R.C., per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

Art. 12. Caratteristiche dei posti barca

Nel porticciolo sono previsti un numero di posti barca secondo piano degli ormeggi presentato dal Concessionario, di cui:

- un numero di posti barca, in funzione dei posti totali messi a disposizione, sarà riservato ai natanti in transito, secondo le percentuali stabilite ai sensi dell'art.49 novies del Codice della Nautica da diporto (percentuale stabilita per legge in base ai posti totali messi a disposizione);
- 2 sono a disposizione dell'Autorità Marittima;
- 2 sono a disposizione delle altre Forze di polizia.

così come determinato con il piano degli ormeggi approvato con l'atto di concessione demaniale marittima e successive modifiche.

Ogni variazione al piano degli ormeggi costituisce variante dell'atto di concessione demaniale marittima e l'adozione resta vincolata all'esito del prescritto procedimento istruttorio.

Art. 13. Registro delle imbarcazioni in transito

Un numero di posti barca dovrà essere destinato alle imbarcazioni da diporto in transito. Le imbarcazioni in transito diurno saranno gestite in osservanza dell'art. 49 novies Codice della nautica da diporto (D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)



REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

Le unità degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con il concessionario l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare fuori dalle ostruzioni portuali fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo questa, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussiste.

Così come previsto all'art.13 del presente regolamento, anche l'utente in transito appena effettuato l'ormeggio, entro un'ora deve presentarsi presso il concessionario del porto per la compilazione del "Rapportino di Arrivo" attraverso il quale lo stesso fornirà tutte le informazioni che andranno riportate su apposito registro "Utenti in Transito" detenuto dallo stesso Concessionario e consultabile a semplice richiesta dall'Autorità Marittima e dalle forze di polizia con l'indicazione e contenente le seguenti informazioni:

1. data di arrivo e partenza,
2. nominativo del comandante dell'unità,
3. nominativo del proprietario dell'unità,
4. numero di persone a bordo ;
5. sigla di immatricolazione dell'unità e/o CIN (Craft Identification Number),
6. nome dell'unità ,
7. nazionalità di bandiera,
8. il tipo di uso dell'unità (diporto privato o diporto commerciale),
9. dimensioni dell'unità,
10. porto di partenza e porto di destinazione.

Copia del predetto "rapportino di arrivo" utenti in transito verrà trasmesso, in analogia a quanto previsto dal sopra citato art.13, nel più breve tempo possibile, all'Autorità Marittima, alla Dogana ed alle competenti Forze di Polizia per i successivi adempimenti, in caso di arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria.

I comandanti delle unità da diporto adibite ad uso commerciale, battente bandiera extra UE provenienti da un porto estero o nel caso in cui il porticciolo "Molo di Croce Rossa" sia l'ultimo porto nazionale per successivo approdo





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

presso scalo estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Per tutte le unità ad uso commerciale e da pesca, in transito, fermo restando gli obblighi a carico dei rispettivi Comandanti di cui alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia, il concessionario delle aree del Molo è tenuto a comunicare ed a trasmettere, con ogni consentita urgenza, all'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, l'arrivo delle suddette tipologie di unità.

Resta inteso che nessuna attività commerciale può essere esercitata dalle suddette unità presso i posti d'ormeggio "in transito" assegnati dal concessionario.

Art. 14. Bunkeraggio

Le operazioni di bunkeraggio sono disciplinate dall'ordinanza n. 62/09 in data 26/11/2009 che approva e rende esecutivo il "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario marittimo di Reggio Calabria"

Art. 15. Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 16. Stazionamento in sicurezza.

Tutte le unità che entrino nel porticciolo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima,

Il concessionario, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal porticciolo, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Le eliche devono essere messe in moto nel momento in cui l'unità è pronta a mollare gli ormeggi e devono essere spente appena completato l'ormeggio.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie.

È obbligatorio approvvigionare energia elettrica esclusivamente dalla colonnina di servizio. È fatto assoluto divieto l'uso di generatori di corrente di bordo e di terra.

Art. 17. Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che il concessionario disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, previo nulla osta dell'Autorità Marittima, lo stesso disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 18. Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi dentro il porticciolo, l'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del concessionario, previo nulla-osta della Autorità Marittima.

Tutti i costi relativi al recupero saranno a totale carico del proprietario dell'unità.

Art. 19. Alaggio e varo

Le operazioni di alaggio e varo sono disciplinate da specifica ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

Ferme restando quanto sopra detto e le disposizioni dettate in merito dalle Autorità preposte, le operazioni di movimentazione, alaggio e varo delle imbarcazioni dovranno essere svolte nel massimo rispetto della sicurezza del porticciolo e con la massima perizia e cura.

La movimentazione ed il trasporto delle imbarcazioni è consentito unicamente mediante l'utilizzo di mezzi all'uopo dedicati e muniti di regolare certificazione, nonché delle previste autorizzazioni ad operare, inclusa l'iscrizione ai registri previsti dall'art. 68 Cod. nav..





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

Al fine di garantire l'utilizzo delle aree di alaggio e varo sono vietate:

- la sosta di qualsiasi veicolo;
- l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione delle imbarcazioni, salvo espressa ed eccezionale autorizzazione del concessionario;
- il deposito di merci, materiali ed attrezzature di ogni genere;
- la sosta di imbarcazioni.

Al termine delle operazioni di cui sopra:

- a. in caso di alaggio:
 - l'unità deve essere immediatamente allontanata.
- b. in caso di varo:
 - l'unità deve raggiungere celermente il posto barca di riferimento, ovvero allontanarsi dal porticciolo.

In ogni caso, al termine delle operazioni, lo scalo e le aree utilizzate per le suddette operazioni devono essere immediatamente sgomberate.

Art. 20. Divieti

È fatto assoluto divieto di:

- accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica, salvo autorizzazione del Comandante del porto e previo nulla osta del concessionario per casi di comprovata necessità.
- evoluzione nell'Avamporto.
- imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.
- rimorchio, salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall'autorità marittima,
- praticare attività agonistiche o di allenamento salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall'autorità marittima, previo nulla osta del concessionario;
- praticare qualsiasi gioco;
- lasciare in tutto lo specchio acqueo portuale qualsiasi tipo di tender o unità di appoggio;
- accedere sulle massicciate della scogliera dello specchio acqueo;
- mantenere apparati radar in funzione all'ormeggio;
- uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.
- Tuffarsi dai moli, pontili o banchine nonché lo svolgimento di attività balneari, incluso l'uso di tavole a vela, la raccolta di frutti di mare ed altri





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

molluschi, nonché la pesca (professionale, ricreativa e sportiva) con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;

- immergersi - in prossimità delle imbarcazioni - per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dal concessionario, previo nulla osta dell'Autorità Marittima.
- ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio. In caso di inosservanza, il concessionario provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.
- avviare i motori di imbarcazioni a benzina prima d'aver aperto il vano motore ed areato a sufficienza le sentine per il tempo necessario ad eliminare la concentrazione dei gas infiammabili negli spazi chiusi;
- sprecare l'acqua erogata dalle colonnine;
- lavare automezzi, velocipedi, ciclomotori, motocicli e affini;
- il funzionamento notturno di apparati ed impianti che producono rumore all'esterno dell'unità;
- l'uso di saponi e detergenti biodegradabili in misura inferiore al 90% (novanta per cento) o non dotati di marchio Ecolabel.
- l'uso delle banchine per fare docce, stendere biancheria, lavare stoviglie e qualsivoglia utilizzo di detti spazi se non per l'ormeggio;
- il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- avvicinarsi ai cavi d'ormeggio in tensione delle unità in manovra o ormeggiate;

Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, il concessionario provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

Art. 21. Divieto di scarichi a mare

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito del porticciolo, sia in acqua che sulle banchine e sui moli.

E' vietato l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare.



**REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"**

Per i rifiuti prodotti a bordo bisognerà attenersi alle disposizioni contenute nel successivo articolo 27.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

Dovrà, inoltre, essere evitata qualsiasi forma di inquinamento. I responsabili, oltre ad essere perseguiti a norma di legge, sono tenuti, a proprie spese, ad eliminare l'inquinamento prendendo tutti gli opportuni provvedimenti tesi al confinamento, abbattimento e rimozione dell'effetto inquinante nonché alla bonifica dei luoghi. In caso contrario, concessionario provvederà a far eseguire le operazioni di disinquinamento e bonifica ad opera di ditta specializzata con addebito del relativo costo al soggetto responsabile dell'inquinamento.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA

Art. 22. Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali del porticciolo, sono di accesso ed uso pubblico.

Art. 23. Accesso e parcheggio veicoli

L'accesso veicolare nel porticciolo è consentito a coloro che vi siano autorizzati, dal comune o nel caso di barche ospitate presso il porticciolo, anche dal concessionario, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale del concessionario.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dal concessionario.

Il traffico veicolare all'interno del Porticciolo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale; i veicoli devono marciare a passo d'uomo.

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate ed esclusivamente per motivi legati alle attività del porticciolo (Vedi allegato B - Piazzale libero). Conseguentemente, lo stazionamento ingiustificato o in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario ovvero al fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote.





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta, ovvero il fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote, saranno effettuati, senza preavviso alcuno, a cura del concessionario ed a mezzo del proprio personale o di Ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito; rimangono a carico del proprietario anche le spese di smontaggio dei dispositivi bloccaruote eventualmente utilizzati.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA

Art. 24. Servizio di vigilanza

Il Concessionario provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, ed esteso a tutta l'area del molo, espletata attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso con guardia.

Art. 25. Condizioni meteomarine avverse

In casi di particolari condizioni meteorologiche e/o in qualsiasi situazione di pericolo, valutata dall'Autorità Marittima, il concessionario dovrà attivarsi con mezzi e personale proprio coordinando qualsiasi attività ritenuta utile al fine di garantire la sicurezza delle unità navali presenti in porto potendosi avvalere anche degli equipaggi delle unità stesse.

Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale del concessionario dell'approdo. Nel caso in cui un'unità affondi nell'ambito del molo o nella zona di accesso al molo, l'utente è obbligato al recupero e alla relativa rimozione/smantellamento, secondo le modalità impartite dall'Autorità Marittima.

In caso di condizioni meteo avverse, certificate dai bollettini di allerta meteo della Protezione Civile, il Comune in caso di urgenza ed indifferibilità, sentito la locale Autorità Marittima, potrà consentire l'accesso ad imbarcazioni, nei limiti della capienza disponibile e comunque con le modalità necessarie a garantire la sicurezza delle imbarcazione già ospitate all'interno del molo, comunque previa richiesta scritta degli armatori, comunicando gli estremi dell'imbarcazione ricoverata all'Autorità Marittima di Villa S. Giovanni.





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

Art. 26. Norme di sicurezza antincendio

Le imbarcazioni all'ormeggio nel porticciolo devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

Le aree del molo sono dotate di predisposizione per impianto antincendio, pertanto, il Concessionario dovrà curare, a sue spese, tutti gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e delle imbarcazioni contro il rischio incendio.

Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni – Località Bolano – Villa S. G. - Tel. 115 - 0965/756459;
- Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni– Banchina di levante n°1 – Villa S.G.– Tel. 0965/751598;
- Capitaneria di Porto di Reggio Calabria – Piazzale porto, 2 – Reggio Calabria – Tel 0965/656111;
- Vigili Urbani di Villa San Giovanni – c/o Comune di Villa San Giovanni – Villa S. G. – Tel. 0789/794342;
- Protezione Civile Reggio Calabria – Palazzo Cedri – Reggio Calabria– Tel. 0965/1741000;

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per il concessionario di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 2) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 3) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 4) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, il responsabile, oltre a quanto già disposto dal precedente articolo 21, deve immediatamente avvisare il concessionario e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;

- 5) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, concessionario, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio, e, se possibile, anche il telefono.

In particolare è attribuita al concessionario, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porticciolo. Le spese relative agli Interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 27. Regolamentazione per la raccolta dei rifiuti prodotti in porto e per quelli prodotti dalle unità navali

La disciplina relativa alla gestione ambientale dei rifiuti prodotti in porto, rientra nelle competenze di questo Ente Locale, alla luce delle vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per tale motivo presso le banchine, in appositi spazi, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'Amministrazione Comunale promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e delle lattine, della carta, etc..

È fatto obbligo agli utenti portuali di recapitare i rifiuti prodotti presso gli appositi contenitori.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni, etc..

Al contrario il servizio di ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle unità navali, in quanto disciplinato da specifica norma di rango comunitario (Direttiva





REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE MOLO SOTTOFLUTTO LOCALITA' "CROCE ROSSA"

2000/59/CE recepita con D.Lgs. 182/2003), sarà gestito in conformità alle previsioni contenute all'articolo 5 del D.Lgs. 182/2003, come modificato dapprima con la legge di conversione n.166/2009 (art. 4-bis) e successivamente dalla legge n.221/2015 (art. 27, comma 3).

Alla luce di quanto precede e nelle more che l'Amministrazione Comunale proceda all'affidamento del servizio di gestione, attraverso gara pubblica espletata secondo normative vigenti, l'utente - con la collaborazione del concessionario/concessionario - potrà avvalersi per il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo di ditte iscritte negli Albi Ambientali, autorizzate al trattamento dello specifico rifiuto da trattare ed iscritte negli appositi registri tenuti dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria (ex art. 68 del Codice della Navigazione).

NORME FINALI

Art. 28. Norme sanzionatorie

I contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ovvero all'art. 53 del Codice della nautica da diporto, qualora alla condotta di unità da diporto.

I contravventori alle norme in materia di circolazione stradale nelle strade interne aperte all'uso pubblico saranno puniti ai sensi del Codice della strada.

I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi del D. Lgs. 04/2012.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento in materia di ambientale, saranno puniti ai sensi delle pertinenti norme in materia di tutela dell'ambiente e di lotta all'inquinamento marino e costiero.

Art. 29. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione definitiva da parte dell'Autorità marittima.

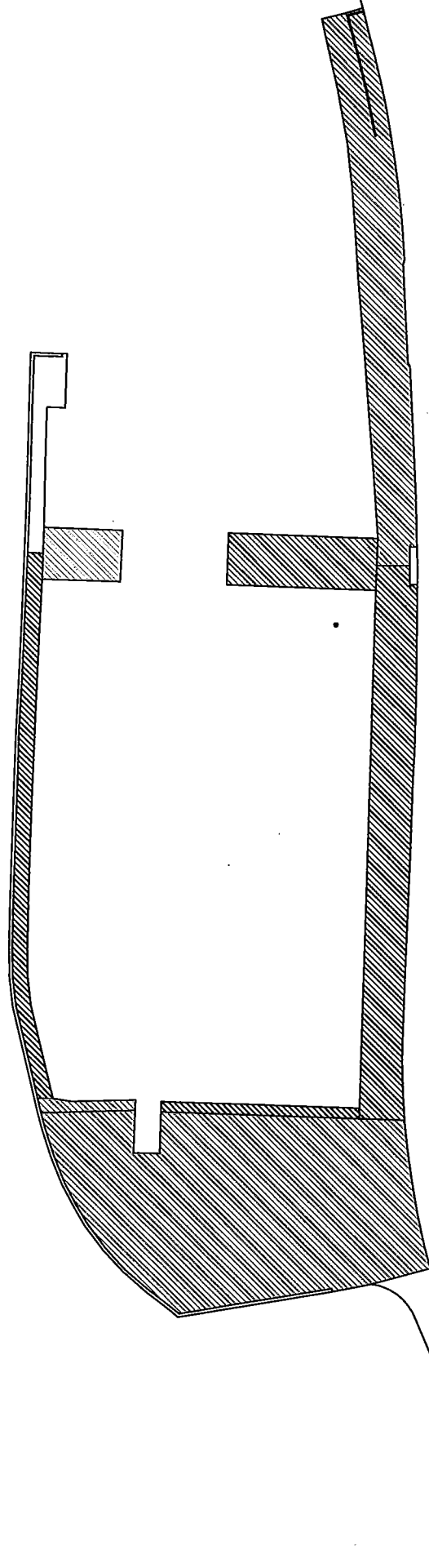


ALLEGATO A - PLANIMETRIA GENERALE



ALLEGATO B - PLANIMETRIA GENERALE

LEGENDA	
	BANCHINA DI PONENTE - I
	BANCHINA DI PONENTE - E
	BANCHINA NORD - B
	BANCHINA SUD - B
	BANCHINA SUD - A
	BANCHINA DI LEVANTE - I
	BANCHINA NORD - A
	BANCHINA DI LEVANTE - E
	PIAZZALE LIBERO



NORD

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0021020 del 25-08-2020 in partenza

ALLEGATO C_AREE DA DARE IN CONCESSIONE A SOGGETTI PRIVATI

